N. 2185/16 Sent.
N. 9007/14 Reg. Gen.
N. 7259/16 Cron.
N. 4613/16 Rep.
CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE II° CIVILE

IL GIUDICE

Dott. VINCENZA LANTERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II' grado iscritta a ruolo il 16.09.2014 al n. 9007/2014 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 22.09.2014 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova

DA

, C.F.: Attrice

rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giampaolo Miotto con studio in Padova, largo Europa n. 12 c/o avv. A. Lana

CONTRO

, C.F.:

, C.F.:

Convenuti

rappresentati e difesi come da mandati a margine degli atti di citazione di I° grado dall'avv. Cristiano Violato con studio in Vigonza, via Germania n. 7/11

OGGETTO: Lesione personale. Appello sent. G.d.P. di Padova

CONCLUSIONI

Dell'attrice

Come da foglio allegato.

Dei convenuti

Come da foglio allegato.

TRIBUNALE DI PADOVA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Nella causa civile in grado d'appello n. 9007/2014 R.G. promossa da

– appellante, con l'Avv.

contro

– appellati, con l'Avv.

Il sottoscritto Avv. (C.F.) di procuratore dell'appellante , con domicilio eletto presso in (, dimette il seguente

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Si precisano le conclusioni come in atto di citazione d'appello, vale a dire come segue:

nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta, in riforma dell'appellata sentenza, voglia il Tribunale Ill.mo

- rigettare le domande proposte da e da , o comunque a nome di quest'ultimo, contro , in quanto inammissibili e infondate,
- condannare i signori e da a restituire ad le somme che fossero loro eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dì del loro pagamento a quello della loro restituzione,
- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da pronunciarsi nei confronti dell'/ er quel che concerne la domanda proposta a nome di in assenza di valido mandato.

Treviso, lì 12 febbraio 2016

Avv.

Firmato Da: SIGETTO GIAMPAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a5fc07d5139694588a89a86b19a5c0e

TRIBUNALE DI PADOVA

Nella causa civile di appello n. 9007/2014 R.G., G.I. Dott.ssa Lanteri, udienza del 23.2.2015, ore 10.00, promossa da:

con l'avv.

contro

con l'avv.

◇◇◇◇◇◇◇

Il sottoscritto avv. , C.F. procuratore e difensore dei signori , nato a in data C.F. , , nato a ( ) il , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in ( ), , giusta mandati a margine degli atti di citazione depositati presso la cancelleria del Giudice di Pace di Padova in data , validi anche per la fase di appello,

pec:

dimette

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per quanto esposto, il sottoscritto avvocato, nelle veste *ut supra*, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, chiede all'Ill.mo Giudice adito l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare di rito

accertare la genericità e l'indeterminatezza degli atti di appello promossi da nei confronti dei sig.ri e , conseguentemente dichiarare l'inammissibilità degli stessi per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c.

Nel merito

rigettare, perché infondati in fatto ed in diritto, gli appelli proposti da

avverso la sentenza n. 828/2014 del Giudice di Pace di Padova, depositata il 23.6.2014, e per l'effetto confermare la medesima sentenza di primo grado.

In ogni caso

con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.

Con ossequio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2014 la con sede in proponeva appello avverso la sentenza n.828/2014 del Giudice di Pace di Padova, pronunciata nelle cause riunite proposte rispettivamente da e contro la stessa e , quest'ultimo rimasto contumace, depositata in Cancelleria il 23 giugno 2014.

Con separati atti di citazione, dapprima aveva convenuto in giudizio e la in quanto, rispettivamente, conducente ed assicuratore dell'autovettura Ford Focus tg nella quale egli sosteneva di essersi trovato quale trasportato in data 11 novembre 2008, quando detto veicolo sarebbe stato investito da tergo da altra auto dello stesso modello targata di proprietà di e condotta da ; indi, con atto di citazione di pari data e pressochè identico, , dichiarando di essere stato il conducente del veicolo targato , aveva convenuto in giudizio avanti al medesimo Giudice di Pace di Padova la e , in relazione al medesimo sinistro stradale, chiedendo anch'egli il risarcimento delle lesioni fisiche subite nel sinistro.

Con la gravata decisione il Giudice di Pace aveva accolto le domande degli attori e condannato i convenuti ed a pagare a la somma di € 6.854,92 ed a la somma di € 3.603,70, oltre interessi legali, nonchè a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in favore del primo in complessivi € 2.000,00 oltre accessori ed in favore del secondo in complessivi € 1.500,00 oltre acces-

sott.

L'appellante proponeva appello rilevando:

- la nullità della domanda proposta dal difensore di in assenza di valido mandato alle liti ex art. 83 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per mancanza di un presupposto processuale, in quanto la procura al difensore risultava essere stata rilasciata da e non da , per cui veniva chiesta la condanna del difensore alla rifusione delle spese di giudizio;
- l'inesistenza dell'incidente stradale *de quo*, ritenuto sufficientemente provato dal Giudice di Pace solo sulla base del modulo CAI - per consolidata giurisprudenza non avente valore di piena prova, ma essendo soggetto al libero apprezzamento del Giudice - e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da e da ; il Giudice di Pace aveva inoltre affermato che avrebbe dovuto fornire la prova dell'incompatibilità del sinistro denunciato con la dinamica descritta, così invertendo l'onere della prova rispetto a quanto disposto dall'art. 2697 c.c.;
- la mancata valutazione di elementi quali: 1) i danneggiamenti alle carrozzerie dei due veicoli incidentati, non compatibili con la dinamica descritta (circostanza questa non contestata dagli attori, e da valutare quindi ex art.115 c.p.c.); 2) il fatto che poco più di un anno prima dell'incidente per cui è causa e fossero stati tamponati dalla stessa Ford

Focus, sempre di proprietà di e sempre condotta da (modulo CAI, doc. 3); **3)** il fatto che - nonostante nell'incidente precedente avesse ottenuto un risarcimento per "*trauma distorsivo rachide cervicale*" - al consulente medico legale avesse taciuto tale precedente trauma, poiché dalla relazione medica risultava "*nega infermità di rilievo per il passato*"; **4)** l'incongruenza presente nel modulo CAI, ove veniva indicato quale conducente "

", padre di entrambi gli attori, benchè il modulo risultasse firmato - in stampatello maiuscolo - da , quale effettivo conducente del veicolo;

e chiedeva a questo Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il rigetto delle domande di parte attrice, la condanna a restituire le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

e si costituivano in giudizio ed eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del gravame, nel merito ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.

Alla prima udienza, tenutasi il 4.12.14, il Giudice formulava una proposta transattiva, rifiutata dalla Compagnia appellante, ed all'udienza del 16.12.14, rilevata la sussistenza di gravi motivi, concedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.

Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria; all'udienza del 23.02.2016 le parti precisavano le conclusioni come in premesse e la causa veniva trattenuta in decisione allo scadere dei termini di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni d'inammissibilità del gravame sollevate dai convenuti debbono essere preliminarmente rigettate.

Nell'atto d'appello risultano chiaramente indicati i motivi per cui è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace, nonché le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il primo Giudice.

Quando all'indicazione specifica delle parti del provvedimento impugnate, in ordine al primo motivo si duole di una omessa pronuncia del Giudice di Pace, quindi non avrebbe potuto indicare la parte del testo da modificare; in ordine al secondo motivo d'appello, relativo alla ritenuta insussistenza dell'incidente stradale denunciato, alle pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione è stata riportata testualmente la parte contestata del provvedimento, e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto emergono chiaramente da quanto esposto da pag. 6 a pag. 18 del predetto atto. Il gravame è stato quindi ritualmente proposto.

Quanto alla dedotta nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione della procura alle liti dell'atto di citazione proposto da nel giudizio di primo grado, dagli atti emerge che, effettivamente, nella copia dell'atto notificata alla Compagnia convenuta la firma apposta sia di , ma nella copia depositata in Cancelleria la firma è quella esatta di

Come insegna la Suprema Corte "*per gli atti introduttivi del giudizio in sede di merito, la procura ad litem è richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo la sua postulandi in rappresentanza della parte che l'ha conferita, non è necessario, ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto noti-*

ficata alla controparte, essendo invece essenziale che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria, purchè risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125, 2° comma, c.p.c." (Cass. I Sez. Civ. sent. n. 6965/1997), per cui la doglianza sollevata a tal riguardo da parte appellante non merita accoglimento.

Quanto al merito, il gravame è fondato e deve quindi essere accolto.

Palese è stata la violazione dei criteri relativi all'onere della prova contenuta nella frase (pagina 3 della sentenza) secondo cui *la Compagnia convenuta non ha fornito prova tramite produzione di perizia tecnica atta a dimostrare l'incompatibilità del sinistro con la dinamica, così come descritta nell'atto di citazione,* vigendo da millenni il principio secondo cui *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.*

In ordine all'effettivo accadimento dell'incidente stradale denunciato, vari elementi indiziari fanno sospettare l'esistenza di una simulazione, primo fra tutti la circostanza che un incidente con la stessa dinamica fosse avvenuto tra le medesime parti appena un anno prima del sinistro per cui è causa.

Inattendibile appare la - tardiva - spiegazione fornita al riguardo dagli attori, secondo la quale in occasione del primo incidente le parti avrebbero stretto un legame di amicizia tale da mantenere i contatti e, recandosi a pranzo insieme, si sarebbero nuovamente tamponati un anno dopo.

Significativa in ordine all'inattendibilità degli attori è anche la circostanza (doc. 16 di parte appellante, pag.2) che [redacted] avesse dichiarato, in sede di accertamento medico-legale, di non aver subito

altri traumi precedenti; ma determinante ai fini della decisione in ordine alla simulazione del sinistro è l'esame delle fotografie della parte posteriore dell'autovettura targata EG636MK (documenti 5, 6 e 7 di parte appellante).

Dalla documentazione fotografica acquisita risulta infatti che l'autovettura asseritamente tamponata da altra dello stesso modello risulta danneggiata solamente nel portellone posteriore, mentre la sottostante fascia paraurti è integra; poiché notoriamente le fasce paraurti anteriore e posteriore si trovano alla stessa altezza, essendo destinate ad attutire eventuali collisioni, se davvero la vettura degli attori fosse stata tamponata dalla Ford Focus del convenuto contumace il danno avrebbe riguardato innanzitutto i rispettivi paraurti delle due vetture, e quella investitrice non avrebbe mai potuto colpire il portellone dell'antagonista senza coinvolgere il sottostante paraurti.

Alla luce di tale inoppugnabile circostanza non sono attendibili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da e da ,

né tantomeno il contenuto del modulo CAI prodotto.

Come noto, *gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicura-*

to, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733 cod. civ., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass.civ., sez.III, n.3567/2013 e Cass. civ., SS.UU., 5 maggio 2006, n. 10311).

Escluso che possa essersi verificata alcuna collisione tra le vetture indicate nella CAI, ogni considerazione in ordine all'esistenza ed all'entità delle lamentate lesioni appare superflua.

Al rigetto della domanda degli attori ed all'accoglimento del gravame consegue la condanna degli stessi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente grado come da nota spese prodotta e ritenuta congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 22 settembre 2014 dalla con sede in avverso la sentenza n.828/2014 resa dal Giudice di Pace di Padova nelle cause riunite promosse da e ogni diversa e/o maggiore istanza respinta, così provvede:

accoglie

il gravame e per l'effetto

rigetta

le domande formulate dagli attori nei confronti della e per l'effetto

condanna

a restituire all'appellante quanto eventualmente ottenuto in esecuzione della sentenza di primo grado prima della sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, nonché a rifondere ad le spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., e quelle del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.

Padova, 14.06.2016

Il Giudice

Dott.ssa Vincenza Lanteri

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 20 LUG. 2016

IL CANCELLIERE